

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 11-13154

**Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del nuovo elettrodotto in cavo 220 kV "Pellerina - To Ovest" T.298 in Comune di Torino, presentato da Terna S.p.A..**

A relazione dell'Assessore Bairati:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20090001290 del 25 maggio 2009 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del nuovo elettrodotto interrato 220 kV *“Pellerina – To Ovest”* in Comune di Torino. Successivamente, con nota n. TEAOTTO/P20090001631 del 23/06/2009, Terna ha provveduto ad inviare copia delle integrazioni al progetto, costituite dalle cartografie riportanti le Distanze di Prima Approssimazione ex D.M. 29 maggio 2008.

L'intervento si inquadra nell'ambito del più ampio piano di razionalizzazione della rete a 220 kV della Città di Torino, comprendente la nuova stazione Pellerina e altri interventi in cavo, oggetto di altri distinti procedimenti autorizzativi.

L'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento in cavo interrato a 220 kV congiungente la futura stazione Pellerina con la stazione To Ovest, percorrendo prevalentemente la viabilità cittadina. Il tracciato presentato, lungo circa 4610 m, prevede:

- uscita dalla Cabina primaria TO Ovest (AEM Distribuzione);
- via Gallarate;
- via Tirreno (da via Gallarate a corso Siracusa);
- corso Siracusa – corso Trapani (da via Tirreno a corso Brunelleschi);
- corso Brunelleschi (da corso Trapani a corso Monte Cucco);
- corso Monte Cucco (da corso Brunelleschi a corso Francia);
- attraversamento di corso Francia (vincolato ai sensi dell'Art. 136 del D. Lgs. 42 / 2004 [ex lege 1497/39] in quanto viale alberato di interesse storico);
- corso Monte Grappa (da corso Francia a corso Appio Claudio);
- corso Appio Claudio (da passerella di corso Monte Grappa, previo sovrappasso del canale Pellerina, a punto di ingresso in zona sterrata per spettacoli viaggianti);
- futura Stazione elettrica Pellerina (Terna).

Il tracciato prescelto dal proponente corrisponde alla soluzione ritenuta più compatibile poiché, nonostante sia l'alternativa a maggiore sviluppo chilometrico, consentirà l'affiancamento per più della metà del tracciato ad un altro elettrodotto interrato a 220 kV attualmente in fase di progettazione, denominato T.292 *“Pellerina – Politecnico”*, con conseguente minimizzazione delle interferenze sia con i sottoservizi sia con la viabilità di corso Monte Cucco, corso Monte Grappa e corso Appio Claudio.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 7166 del 25/06/2009, ha chiesto alla Regione

Piemonte – Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".

Successivamente, in data 24/11/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi del DL 239/2003, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0133254 del 25/11/2009.

In attuazione della DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, anche per razionalizzare l'attribuzione delle competenze e rendere più incisiva l'azione regionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 17 dicembre 2009, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto ed una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, sono stati acquisiti i seguenti pareri come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

- espressione da parte del Settore Tecnico Opere Pubbliche di parere favorevole ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31 bis della Legge Urbanistica Regionale, con la precisazione messa a verbale della Conferenza dei Servizi, secondo cui, ai fini dell'autorizzazione medesima, il cavo in progetto si configura come opera strettamente connessa alla nuova Stazione Pellerina, per la quale è stata rilasciata specifica autorizzazione con Determinazione Dirigenziale n. 2642 del 19 novembre 2009;
- il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, esaminato il progetto, rilascia, con nota n.92991 del 17 dicembre 2009, il nulla osta all'espressione dell'intesa, non rilevando interferenze delle opere con la proprietà del demanio idrico ovvero con corsi d'acqua soggetti a tutela da parte dell'Amministrazione regionale, per quanto di competenza.

Sono poi stati successivamente acquisiti i seguenti contributi:

- comunicazione da parte del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, avvenuta con nota n. 55867/0814 del 16 dicembre 2009, in cui si precisa che, per quanto di competenza, l'intervento in oggetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. In considerazione, poi, della presenza di alberature storiche all'incrocio tra C.so Monte Grappa e C.so Francia, si raccomanda per la fase di cantiere la massima attenzione per non pregiudicare le alberature esistenti.
- parere favorevole del Settore Programmazione Operativa, comunicato con nota n. 0056569/DB0821 del 22.12.2010, in cui si dichiara che l'intervento in oggetto è conforme alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino, precisando che l'allegato tecnico tav. n. 7 del P.R.G.C. del Comune di Torino dovrà essere opportunamente aggiornato, recependo le fasce di rispetto del tracciato in oggetto, secondo le indicazioni di Terna;
- contributo del Centro Regionale dell'Arpa per le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti, trasmesso con nota n. 0002683/SC21 del 12.01.2010 sulla cui base si prescrive a Terna S.p.A. di prevedere la schermatura di tutte le buche giunti, considerata la possibilità di superamento del valore di induzione magnetica di 100 microtesla (misurato a 1 m d'altezza rispetto al sedime stradale) correlata alla previsione progettuale di posa del cavo a 1,2 m di profondità, di contro alla consueta quota di 1,5 m. Si raccomanda inoltre che, qualora si rendesse necessario avvicinare il percorso della linea a fabbricati o ad aree di permanenza prolungata (ad una distanza inferiore a 7.5m per la linea singola, 10m in caso di affiancamento alla futura linea in progetto "Pellerina-Politecnico" e 12m in caso di

affiancamento alla linea a 132 kV esistente “Salvemini-Martinetto”), sia presa in considerazione la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti atti a diminuire l’esposizione della popolazione al campo magnetico in applicazione del principio della *Prudent Avoidance*, così come previsto nella DGR n. 19-5515 del 19 marzo 2007. Si raccomanda, infine, la trasmissione anche al Centro Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dell’ARPA Piemonte di una copia del progetto esecutivo dei lavori.

Infine, a conclusione dell’istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell’opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell’aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente acque superficiali e sotterranee

per l’intera durata dei lavori si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell’impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare al tutela dell’inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all’effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell’aria

per l’intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l’utilizzo di mezzi d’opera in perfetto stato manutentivo, nonché l’utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e polverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per la gestione degli inerti

si raccomanda una gestione dell’esubero degli inerti e del materiale di risulta dalla posa dell’elettrodotto, favorendone il riutilizzo in loco, fatte salve le diverse disposizioni rilasciate dalle competenti Autorità in ordine ai singoli e specifici pareri e nulla-osta, nonché lo smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla eventuale demolizione di manufatti interessati dal passaggio della linea;

per il rumore e le vibrazioni

in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell’elettrodotto sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l’impatto acustico;

per la componente paesaggistica

si raccomanda il ripristino delle aree di cantiere, assicurando l’esecuzione “a regola d’arte” degli interventi correlati.

Si raccomanda, in ultimo, che nel progetto esecutivo il proponente produca una planimetria che riproduca la fascia di rispetto (DPA) calcolata secondo la metodologia approvata con DM 29 maggio 2008 e la fascia di attenzione calcolata relativamente all’intero tracciato, utilizzando la medesima metodologia e facendo riferimento ad un valore pari a 0,5 microtesla, così come richiesto dalla DGR n. 19-5515 del 19 marzo 2007.

Pertanto, in considerazione del fatto che l’intervento in progetto risulta di carattere strategico al fine di consentire la realizzazione del piano di razionalizzazione della rete di trasmissione a 220 kV di Torino, nonché essere di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la DGR n. 19-5515 del 19 marzo 2007.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto: esecuzione del nuovo elettrodotto interrato 220 kV "Pellerina – To Ovest" T.298;
- di dare atto che l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:
  1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
  2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;
  3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi al tracciato della variante realizzata, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Torino e alla società Terna S.p.a..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)